

(N. 2023)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(SEJNI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

col **Ministro del Tesoro**

(TREMELLONI)

col **Ministro delle Finanze**

(TRABUCCHI)

col **Ministro della Difesa**

(ANDREOTTI)

e col **Ministro dei Trasporti**

(MATTARELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MAGGIO 1962

Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo all'emendamento dell'articolo 50, lettera *a*), della Convenzione internazionale per l'aviazione civile stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, adottato a Montreal il 21 giugno 1961

ONOREVOLI SENATORI. — Il Consiglio dell'Organizzazione dell'Aviazione civile internazionale (O.A.C.I.), organo permanente di carattere esecutivo, è composto di 21 Stati membri eletti dall'Assemblea per tre anni.

L'articolo 50 della Convenzione di Chicago stabilisce che l'Assemblea, nell'eleggere i 21 Stati membri del Consiglio, deve assicurare una rappresentanza adeguata agli Stati:

a) di primaria importanza nei trasporti aerei;

b) che contribuiscono in maggiore misura a fornire i mezzi necessari alla navigazione aerea internazionale;

c) la cui designazione assicuri la presenza nel Consiglio di tutte le principali regioni geografiche.

Per il meccanismo funzionale dell'O.A.C.I. i Paesi membri del Consiglio sono i soli che possano più agevolmente influire sugli indirizzi istituzionali dell'Organizzazione. Fra l'altro, l'uso ormai invalso di tenere « Assemblee generali » ogni tre anni (in luogo dell'Assemblea annuale di un tempo) ha ridotto a poca cosa la partecipazione di quegli Stati che, non facendo parte del Consiglio, finiscono col trascurare i loro contatti con l'Organizzazione.

A parte il prestigio dal punto di vista politico e da quello specifico dell'aviazione civile, esiste una rilevante convenienza di partecipare all'attività fondamentale della O.A.C.I., che consiste nella formulazione dei regolamenti internazionali che disciplinano il traffico aereo mondiale.

Quando la Convenzione di Chicago cominciò a funzionare gli Stati membri della O.A.C.I. erano una cinquantina. Il rapporto fra i Paesi membri, che sono diventati 92, ed i Paesi eletti del Consiglio, che sono rimasti 21, è ora ben diverso.

Quanto precede ha fornito motivo di disputa fra gli Stati aspiranti all'elezione nel Consiglio al momento della votazione triennale.

Nel 1958 in occasione dell'esame delle regole relative alla elezione nel Consiglio venne prospettata all'O.A.C.I., su iniziativa italiana e spagnola, l'opportunità di aumentare il numero dei membri della stessa Organizzazione.

La proposta è stata determinata dalla considerazione che un Consiglio di 21 membri non costituiva più, nè numericamente nè geograficamente, una rappresentanza soddisfacente a causa dell'aumentato numero dei Paesi aderenti all'O.A.C.I.

Dal punto di vista generale è da tener presente che numerose istituzioni specializzate delle Nazioni Unite hanno ampliato il numero dei componenti degli organi direttivi per ragioni di incremento generale dei membri e di ripartizione geografica.

Conseguentemente il Consiglio invitava tutti gli Stati membri ad effettuare uno studio preliminare sulla questione e ad espri-

mere un parere sull'opportunità di aumentare il numero dei seggi.

L'ultima Assemblea di San Diego (1959) ha visto soccombere, nella elezione, due Paesi europei e un Paese centro-americano (Belgio, Irlanda e Messico) presenti nel Consiglio dalla sua costituzione.

Poichè la questione interessava particolarmente i Paesi dell'Europa occidentale, dato il rilevante numero di Stati europei presenti nel Consiglio ed aspiranti alla rielezione nello stesso, essa veniva esaminata nella riunione dei Direttori generali delle aviazioni civili europee che ha avuto luogo a Roma nel 1960. Successivamente, veniva indetta all'Aja, nel gennaio 1961, una riunione ufficiosa dei predetti Direttori generali nella quale venne stabilito di proporre all'O.A.C.I. di portare a 27 il numero dei membri del Consiglio.

All'aumento dei seggi nel Consiglio sono maggiormente interessati gli Stati dell'Europa occidentale per i motivi seguenti:

a) i Paesi caduti nell'Assemblea (Belgio e Irlanda) certamente faranno di tutto per essere rieletti;

b) gli altri Stati che fanno parte del Consiglio (Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia, Olanda, Portogallo, Spagna) contano tutti sulla rielezione indubbiamente ostacolata dalla probabile candidatura degli Stati di altri continenti, nonché dalla norma che prevede, per l'elezione, una adeguata rappresentanza di tutte le regioni geografiche.

A parte che i Paesi europei aspirano alla permanenza nel Consiglio per le ragioni sopradette, è da osservare che la loro presenza nell'organo esecutivo dell'O.A.C.I. è giustificata dalle considerazioni seguenti:

— l'Europa occidentale ha un notevole numero di Stati con densa popolazione, grandi centri industriali e di traffico; essa non è quindi paragonabile alle altre regioni geografiche da questo punto di vista;

— negli Stati europei, che rivestono quasi tutti primaria importanza nei trasporti aerei, esistono correnti di traffico internazionale a

lungo raggio di grande rilevanza ai fini economici del traffico aereo e aeroporti che concorrono, in maniera sostanziale e decisiva, allo sviluppo delle stesse correnti. Vi sono inoltre linee internazionali e interne, a medio e breve raggio, in crescente sviluppo;

— l'importanza dei Paesi dell'Europa occidentale dal punto di vista politico.

Da tali considerazioni, l'opportunità di garantire una presenza adeguata dei Paesi europei nel Consiglio stesso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo adottato a Montreal il 21 giugno 1961, relativo all'emendamento dell'articolo 50, lettera *a*), della Convenzione internazionale per l'aviazione civile stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità alle apposite clausole del Protocollo stesso.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROTOCOLE PORTANT AMENDEMENT A LA CONVENTION RELATIVE A L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE

L'ASSEMBLEE DE L'ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE
INTERNATIONALE,

S'ETANT REUNIE à Montréal, le dix-neuf juin 1961, en sa treizième ses-
sion (extraordinaire),

AYANT PRIS ACTE du désir général des Etats contractants d'augmenter
le nombre des membres du Conseil,

AYANT ESTIME qu'il était justifié de pourvoir le Conseil de six sièges
de plus et de porter, de ce fait, leur nombre total de vingt et un à vingt-
sept, et

AYANT ESTIME qu'il était nécessaire d'amender à cette fin la Conven-
tion relative à l'aviation civile internationale faite à Chicago le sept dé-
cembre 1944,

A ADOPTE, le vingt et un juin mil neuf cent soixante et un, conformé-
ment aux dispositions de l'alinéa *a*) de l'article 94 de la Convention pré-
citée, le projet d'amendement à la dite Convention dont le texte suit:

Remplacer l'expression « vingt et un » par « vingt-sept » à l'ali-
néa *a*) de l'article 50 de la Convention,

A FIXE à cinquante-six le nombre d'Etats contractants dont la ratifi-
cation est nécessaire à l'entrée en vigueur dudit amendement, conformé-
ment aux dispositions de l'alinéa *a*) de l'article 94 de ladite Convention, et

A DECIDE que le Secrétaire général de l'Organisation de l'aviation ci-
vile internationale devra établir en langues française, anglaise e espagno-
le, chacune faisant également foi, un protocole concernant l'amendement
précité et comprenant les dispositions ci-dessous.

EN CONSEQUENCE, conformément à la décision susmentionnée de l'As-
semblée,

Le présent Protocole a été établi par le Secrétaire général de l'Orga-
nisation;

Il sera soumis à la ratification de tuot Etat qui a ratifié la Con-
vention relative à l'aviation civile internationale ou y a adhéré;

Les instruments de ratification seront déposés auprès de l'Organi-
sation de l'aviation civile internationale;

Le présent Protocole entrera en vigueur le jour du dépôt du cin-
quante-sixième instrument de ratification à l'égard des Etats qui l'auront
ratifié;

Le Secrétaire général notifiera immédiatement à tous les Etats
contractants la date du dépôt de chaque instrument de ratification dudit
Protocole;

Le Secrétaire général notifiera immédiatement à tous les Etats qui sont parties à ladite Convention ou qui l'ont signée la date à laquelle ledit Protocole entrera en vigueur;

Le présent Protocole entrera en vigueur, à l'égard de tout Etat contractant qui l'aura ratifié après la date précitée, dès que cet Etat aura déposé son instrument de ratification auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale.

EN FOI DE QUOI, le Président et le Secrétaire général de la treizième session (extraordinaire) de l'Assemblée de l'Organisation de l'aviation civile internationale, autorisés à cet effet par l'Assemblée, signent le présent Protocole.

FAIT à Montréal, le vingt et un juin mil neuf cent soixante et un, en un seul exemplaire rédigé en langues française, anglaise et espagnole, chacune faisant également foi. Le présent Protocole restera déposé dans les archives de l'Organisation de l'aviation civile internationale; le Secrétaire général de l'Organisation en transmettra des copies conformes à tous les Etats qui sont parties à la Convention relative à l'aviation civile internationale, faite à Chicago le sept décembre 1944, ou qui l'ont signée.

H. da Cunha Machado
Président de l'Assemblée

R.M. Macdonnell
Secrétaire général de l'Assemblée